

FORUM DEI PENSIONATI

ADPP - ANAC - ANLAFER - ANMIFC/FS - ANPAN - ANPd'INPS - ANPS - ANUPSA - AS.SI.PEN - CINQUE CORPI DI POLIZIA DIR.STAT/PENS. - F.A.P. - FAST/PENS. - PENS. BANCA D'ITALIA - PENS. SINDACATO ITALIANO PENSIONATI E SOCIETA'- MONDO ANZIANI - S.A.PENS./ OR.S.A - UNMS - UNPSCMEL

COMUNICATO DEL 15.06.2009

La legge 06 agosto 2008, n. 133, introducendo a partire dal 01.01.2009 l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, non ha previsto alcuna norma riferita alle pensioni ai superstiti.

Il Forum dei Pensionati attento alle esigenze dei titolari di assegni di reversibilità, sempre più penalizzati dopo l'introduzione dei commi 774-775-776 della finanziaria del Governo Prodi, ha predisposto il testo di una proposta di legge che miri a sanare un aspetto di legittimità costituzionale. La proposta di legge è già al vaglio dei due rami del Parlamento.

Questo il testo:

Abolizione dei limiti al cumulo tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi di lavoro.

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario nella misura del 70 per cento.

Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi.

Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2009, si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

Articolo 2

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di un apposito fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Articolo 3

La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.